Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 30 luglio 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 189 DEL 30 LUGLIO 1956:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32: **Città di Torino - Prestito Città di Torino anno 1933:** Obbligazioni sorteggiate il 13 luglio 1956. — **Città di Torino - Prestito Città di Torino - Emissione 1952:** Obbligazioni sorteggiate il 13 luglio 1956. — **Città di Torino - Prestito « Città di Torino » - Anno 1914:** Obbligazioni sorteggiate il 13 luglio 1956. — **Società per azioni commerciale industriale veneta, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1956. — **Municipio di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1956.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 luglio 1956, n. 754.

Modifica all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste riguardanti la caccia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni provinciali assumono in materia di caccia, le attribuzioni che ad esse vengono trasferite a norma degli articoli seguenti del presente capo e le assolvono, sentito in ogni caso il parere del Comitato provinciale della caccia, osservando le direttive di carattere generale che al riguardo saranno emanate con suo decreto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1956, n. 755.

Esecuzione dell'Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna concluso a Madrid il 20 aprile 1955 e del relativo scambio di Note effettuato a Madrid l'11 giugno 1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1954, n. 1092, con il quale viene data esecuzione all'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Spagna concluso a Venezia il 2 settembre 1953 ed al relativo scambio di Note effettuato a Madrid il 30 settembre 1953;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna concluso a Madrid il 20 aprile 1955 ed al relativo scambio di Note effettuato a Madrid l'11 giugno 1955.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° aprile 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — ANDREOTTI — MEDICI — CORTESE — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 120. — CARLOMAGNO

Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna

Le competenti Autorità italiane e spagnole, desiderando sviluppare e facilitare l'intercambio di film tra i loro rispettivi Paesi, hanno tenuto conversazioni a tale scopo e, a conclusione delle medesime, hanno convenuto quanto segue:

I

a) Le competenti Autorità spagnole autorizzeranno, per un anno, l'importazione fino ad un massimo di 30 film italiani a lungo metraggio destinati alla effettiva distribuzione in Spagna e nei territori sottoposti alla giurisdizione spagnola.

In conformità a quanto previsto nell'articolo IX del presente Accordo, le Autorità spagnole autorizzeranno i permessi di importazione pro rata corrispondenti al periodo di validità dell'Accordo.

b) Reciprocamente, le competenti Autorità italiane autorizzeranno durante un anno l'importazione fino ad un massimo di 30 film spagnoli a lungo metraggio, destinati alla effettiva distribuzione in Italia e nei territori per i quali esiste uno speciale statuto internazionalmente riconosciuto a favore dell'Italia.

In conformità a quanto previsto nell'articolo IX del presente Accordo, le Autorità italiane autorizzeranno i permessi di importazione pro rata corrispondenti al periodo di validità del presente Accordo.

c) Le competenti Autorità italiane e spagnole autorizzeranno inoltre la importazione nei rispettivi Paesi di cortometraggi e di attualità cinematografiche spagnole e, rispettivamente, italiane al di fuori dei contingenti sopra previsti e con l'osservanza delle norme interne vigenti in materia nel Paese importatore.

II

Lo sfruttamento dei film a cui si riferisce il presente Accordo potrà effettuarsi con il sistema di vendita a prezzo fisso o mediante distribuzione a percentuale o mediante distribuzione a percentuale con minimo garantito.

I contratti stipulati fra le parti interessate e relativi alla cessione di diritti di sfruttamento di detti film, dovranno essere preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità italiane e spagnole.

III

Saranno trasferiti ai rispettivi creditori in Spagna e in Italia nei limiti e con le modalità di cui al successivo articolo IV, gli importi dovuti in esecuzione di contratti previamente approvati, per il pagamento di:

a) prezzo della cessione dei diritti di sfruttamento dei film di cui all'articolo I;

b) costo delle copie e del materiale accessorio dei film predetti;

c) spese di produzione, coproduzione e compartecipazione cinematografica;

d) spese di propaganda cinematografica in genere;

e) spese di doppiaggio, sottotitolaggio, edizione e di spese direttamente collegate alla cessione di diritti di sfruttamento, alla produzione, alla distribuzione e alla programmazione di film italiani in Spagna e di film spagnoli in Italia.

IV

Gli importi versati da debitori in Spagna per essere trasferiti in favore di creditori in Italia ai titoli previsti al precedente articolo III, saranno periodicamente compensati con gli importi versati agli stessi titoli da debitori in Italia per essere trasferiti in favore di creditori in Spagna.

Il trasferimento degli importi di cui sopra dall'Italia in Spagna, e, per uguale ammontare, dalla Spagna in Italia, avrà luogo tramite il « Conto Generale dollari U.S.A. » istituito dall'Accordo di pagamenti del 26 marzo 1952, con l'osservanza delle disposizioni dell'Accordo stesso.

Gli importi non trasferibili per difetto di disponibilità in contropartita resteranno depositati nel Paese debitore, nella moneta del Paese stesso, e saranno utilizzati in occasione di successive compensazioni.

Al fine di facilitare l'utilizzo dell'importo formatosi in uno dei due Paesi, le Autorità competenti dello stesso Paese, autorizzeranno l'utilizzo dell'importo suddetto per le operazioni previste nel precedente articolo III, ed in particolare per i pagamenti previsti nei comma *c*) e *d*) del predetto articolo, nonchè per il pagamento delle spese sopportate dai dirigenti cinematografici, industriali ed organizzatori, così come per le spese del funzionamento permanente delle Delegazioni ufficiali dei rispettivi Paesi.

V

L'Ufficio Italiano dei Cambi e l'« Instituto Español de Moneda Extranjera » sono autorizzati a concordare le modalità tecniche necessarie per l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo per la parte relativa ai pagamenti.

VI

Le Autorità competenti dei due Paesi concederanno in regime di reciprocità le maggiori facilità per l'entrata, secondo la procedura legalmente esistente in ognuno dei due Paesi, delle copie dei film e dei materiali cinematografici per la migliore esecuzione del presente Accordo.

Ugualmente, e sempre nell'ambito della legislazione vigente in ciascuno dei due Paesi, le Autorità competenti di ciascuno di essi, concederanno le massime facilitazioni per i film — copie positive — che non siano destinati allo sfruttamento commerciale.

VII

I film o parti di film ripresi previa autorizzazione delle competenti Autorità da ditte italiane in Spagna o da ditte spagnole in Italia, nel quadro del presente Accordo e fuori dal regime di coproduzione o di compartecipazione finanziaria tra i due Paesi, saranno esportati su terzi mercati senza alcun vincolo valutario nei confronti del Paese in cui sono stati ripresi.

VIII

La Commissione mista prevista all'articolo XII dell'Accordo di coproduzione cinematografica firmato il 2 settembre 1953, curerà l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo e preparerà modifiche eventualmente necessarie per accordi futuri.

La Commissione mista si riunirà a richiesta di una delle predette Autorità.

IX

Il presente Accordo si considera in vigore dal 1° aprile 1955 e sarà valido sino al 31 agosto 1956. Qualora non venga denunciato da una delle due Parti almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, a partire dal 1° settembre 1956.

Il presente Accordo è redatto in lingua italiana ed in lingua spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

X

Il presente Accordo sarà sottoposto all'approvazione dei due Governi mediante scambio di Note.

Firmato a Madrid il giorno venti aprile millenovecentocinquantacinque.

Per l'ITALIA
Il Direttore Generale dello Spettacolo
NICOLA DE PIRRO

Per la SPAGNA
Il Direttore Generale della Cinematografia
MANUEL TORRES

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

AMBASCIATA D'ITALIA
03613

Madrid, 11 giugno 1955

Signor Ministro,

Con riferimento all'articolo X dell'Accordo di intercambio cinematografico fra la Spagna e l'Italia firmato a Madrid il 20 aprile 1955, ho l'onore di portare a Sua conoscenza che il Governo italiano ha approvato l'Accordo medesimo.

La prego di gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

DEL BALZO

A Sua Eccellenza
Signor Alberto MARTIN ARTAJO
Ministro degli Affari Esteri — MADRID

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
P. E.
Num. 174

Madrid, 11 de Junio de 1955.

Señor Embajador:

Tengo el honor de acusar recibo a la carta de V. E. de fecha 11 de junio de 1955, concebida en los siguientes términos:

« Señor Ministro: Con referencia al artículo X del Acuerdo de intercambio Cinematográfico entre España e Italia firmado en Madrid el 20 de abril de 1955, tengo el honor de poner en su conocimiento que el Gobierno italiano ha aprobado dicho Acuerdo.

Le ruego acepte, Señor Ministro, el testimonio de mi más alta consideración ».

Me complazco en manifestar a V. E. que el Gobierno español ha aprobado asimismo el mencionado Acuerdo de intercambio cinematográfico entre España e Italia, firmado en Madrid el 20 de abril de 1955.

Le ruego, Señor Embajador, se sirva aceptar las seguridades de mi alta consideración.

ALBERTO MARTIN ARTAJO

Excmo.
Señor Giulio DEL BALZO
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Italia — MADRID

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1956, n. 756.

Tramutamento della destinazione originaria del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di genetica medica in quello di puericultura, nell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduto il decreto Presidenziale 18 novembre 1955, n. 1404, con cui venne istituito un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di genetica medica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo in data 12 aprile 1956 per il tramutamento del posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di genetica medica, in quello di puericultura.

Art. 2.

Il decreto Presidenziale 18 novembre 1955, n. 1404, è abrogato e viene istituito il posto di puericultura.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza o vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente

cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per gli Enti sovventori di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1956

GRONCHI

ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 144. — CARLOMAGNO

Rep. 79.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della puericultura presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Palermo.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantasei, addì dodici del mese di aprile, nel Rettorato dell'Università, via Maqueda, innanzi a me dott. Gaetano Capparelli, funzionario amministrativo dell'Università di Palermo, delegato con decreto rettoriale del 24 novembre 1952 a redigere gli atti e contratti stipulati per conto della Università medesima, sono comparsi personalmente i signori:

prof. Lauro Chiassese, nato a Mazzarino e domiciliato in Palermo presso il Rettorato di questa Università, nella sua qualità di Rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università del 6 febbraio 1956;

l'on. dott. Bartolomeo Cannizzo, nato a Giarratana, Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato per la carica, presso l'Assessorato in Palermo, via Sgarlata 11, autorizzato a stipulare la presente convenzione con legge regionale 27 marzo 1956, n. 18 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » del 30 marzo 1956, n. 22);

comm. dott. Giuseppe La Barbera, nato a Palermo, domiciliato per la carica presso il Banco di Sicilia, via Roma n. 185, direttore generale del Banco di Sicilia, autorizzato a stipulare la presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 30 marzo 1956;

avv. Giuseppe Trapani, nato a Palermo, segretario generale della Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie siciliane, domiciliato, per la carica, presso la Cassa, piazza Cassa di Risparmio, autorizzato a stipulare la presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 1956.

Premesso:

a) che il 24 agosto 1955 fu stipulata la convenzione con la Regione siciliana, il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio V. E. per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della genetica medica;

b) che la Facoltà di medicina ed il Senato accademico, successivamente, in considerazione del sempre più ampio sviluppo che la puericultura va assumendo nell'ambito della pediatria, per cui si rende necessario un insegnamento più diffuso e completo, a parte di quello della clinica pediatrica, hanno fatto voti che il posto di ruolo istituito per l'insegnamento della genetica medica venga assegnato alla puericultura;

c) che lo statuto dell'Università di Palermo nell'ordinamento didattico per la Facoltà di medicina e chirurgia prevede, fra gli insegnamenti complementari, anche l'insegnamento della puericultura;

d) che la Regione siciliana, il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio hanno aderito alla richiesta di cui sopra;

e) che con legge regionale del 27 marzo 1956, n. 18 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » del 30 marzo 1956), l'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con la Università di Palermo per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento della puericultura presso la Facoltà di medicina e chirurgia con decorrenza dall'anno accademico 1955-56, in sostituzione dell'insegnamento di genetica medica di cui alla legge regionale 4 aprile 1955, n. 27;

f) che il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio V. E. per le Provincie siciliane hanno deliberato rispettivamente in data 30 e 29 marzo 1956 di revocare le precedenti deliberazioni e di contribuire alla istituzione ed al mantenimento della cattedra di puericultura con la somma annua di lire cinquantamila ciascuno a decorrere dal corrente anno accademico oltre alle obbligazioni di cui agli articoli 6 e 7 della presente convenzione.

Tutto ciò premesso

i suddetti signori della cui identità personale e piena capacità giuridica sono certo e che, col mio consenso, rinunziano alla assistenza di testimoni, in esecuzione della volontà personale e dell'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Palermo, sarà istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati dall'organico, un posto di professore di ruolo di puericultura.

Art. 2.

L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, in virtù dei poteri conferitigli dalla legge 27 marzo 1956, n. 18 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 30 marzo 1956, n. 22) assume l'obbligazione di corrispondere alla Università di Palermo per il finanziamento del posto di ruolo di puericultura, la somma annua di lire duemilioniduecentomila (L. 2.200.000) a decorrere dalla nomina del professore di ruolo che sarà assunto alla cattedra stessa.

Art. 3.

Il Banco di Sicilia e la Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie siciliane in Palermo, in virtù delle deliberazioni in data 30 e 29 marzo 1956 rispettivamente, assumono l'obbligazione di corrispondere all'Università di Palermo, per contributo al mantenimento, e sino a quando la cattedra stessa sarà mantenuta dalla Regione siciliana, la somma annua di lire cinquantamila (L. 50.000) ciascuno, a decorrere dalla nomina del professore di ruolo.

Art. 4.

L'Assessorato per la pubblica istruzione, il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio si impegnano a versare le somme di cui sopra entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 5.

L'Università di Palermo, in esecuzione degli impegni presi dall'Assessorato per la pubblica istruzione, dal Banco di Sicilia e dalla Cassa di risparmio, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di puericultura, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Art. 6.

Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo disposti dallo Stato, i contributi di cui agli articoli 2 e 3 risultassero inferiori al contributo che l'Università di Palermo è tenuta a versare allo Stato, ai sensi del precedente art. 5 di questa convenzione, per il professore titolare di puericultura, il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio si impegnano di versare annualmente all'Università medesima, nella misura del cinquanta per cento ciascuno, la somma occorrente per integrare la differenza suddetta.

La inadempienza a tale obbligo comporterà senza altro la decadenza della convenzione, ed il posto di ruolo di cui si tratta sarà senz'altro soppresso e il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 7.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Qualunque siano per essere l'entità della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto di impiego, il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio si impegnano a versare allo Stato, nella misura del cinquanta per cento ciascuno, l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Palermo, è esente da tassa di bollo e registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura alle parti contraenti, che dichiarano essere il tutto conforme alle loro volontà.

F.to *Lauro Chiazzese* n.n.
» *Bartolomeo Cannizzo* nel nome
» *Giuseppe La Barbera* nel nome
» *Giuseppe Trapani* nel nome
» *Gaetano Capparelli*

Registrato in Palermo lì 21 aprile 1956, lib. 1°, vol. 848, foglio 168. Esatte lire esente.

Il procuratore superiore f.to CARUANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1956, n. 757.

Variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1955-56 ai sensi dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (1° provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Viste le leggi 8 agosto 1955, numeri 770 e 775, 24 ottobre 1955, n. 963, 18 ottobre 1955, n. 967, 31 ottobre 1955, numeri 969, 971, 972, 973, 974 e 975,

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1955-56, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 37. — Stipendi, ecc., al personale di ruolo, ecc. L. 2.500.000
Cap. n. 64. — Stipendi, ecc. . » 700.000
Cap. n. 73. — Stipendi, ecc., al personale di ruolo L. 19.500.000
Cap. n. 505. — Restituzione di somme, ecc. . . . . . . » 600.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 37. — Pensioni ordinarie, ecc. . » 1.900.000.000
Cap. n. 67. — Stipendi, ecc., al personale militare, ecc. » 419.113.000
Cap. n. 264. — Assegni personali, ecc. » 100.000.000
Cap. n. 282. — Restituzione di imposte, ecc. . » 50.000.000
Cap. n. 328. — Restituzioni e rimborsi . . . . » 900.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 80. — Personale salariato di ruolo, ecc. . . » 23.535.000
Cap. n. 83. — Personale, ecc., paghe, ecc. . . . » 30.323.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 5. — Personale di ruolo, ecc. . . . . » 71.150.000
Cap. n. 6. — Personale, ecc., dei ruoli speciali transitori, ecc. . . . » 13.050.000
Cap. n. 7. — Retribuzioni, ecc. . . . » 1.600.000
Cap. n. 36. — Personale di ruolo, ecc. » 71.130.000
Cap. n. 50. — Spese per stipendi, ecc. » 5.428.296.000
Cap. n. 53. — Indennità di studio, ecc. » 900.000.000
Cap. n. 82. — Stipendi ed altri assegni, ecc. , » 1.500.000.000
Cap. n. 212. — Oneri previdenziali, ecc. . . » 2.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 39. — Pensioni ordinarie, ecc. » 310.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 5. — Stipendi, ecc., al personale di ruolo, ecc. » 4.500.000
Cap. n. 6. — Stipendi, ecc., al personale di ruolo del Genio civile » 270.000.000
Cap. n. 7. — Stipendi, ecc., agli ufficiali idraulici, ecc. » 28.000.000
Cap. n. 20. — Paghe, ecc., al personale salariato, ecc. » 49.300.000
Cap. n. 59. — Pensioni ordinarie, ecc. . . . . . » 210.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. n. 2. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc. . . . » 22.000.000

Ministero della difesa:

Cap. n. 14. — Pensioni, ecc. . » 300.000.000
Cap. n. 254. — Stipendi, ecc. » 450.000.000

Ministero dell'industria e del commercio:

Cap. n. 5. — Stipendi, ecc. al personale, ecc. . . . . » 12.223.320

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. n. 48. — Oneri previdenziali, ecc.	L.	18.000.000
	L.	13.706.989.320

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 151. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1956, n. 758.

Norme per la esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43, concernente disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 7 febbraio 1956, n. 43, che detta disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento contenente le norme di esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia.

L'allegato regolamento, composto di nove articoli, sarà vistato dal Ministro per il tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1956.
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 154. — CARLOMAGNO

Regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia.

Art. 1.

Sono considerate imprese produttive, ai sensi dell'art. 1 della legge, quelle aventi per oggetto la produzione di beni o di servizi, come le imprese che, per l'esercizio della loro attività, richiedano opere di bonifica o di miglioramento fondiario, l'impianto di stabilimenti, cantieri, generatori e linee di trasporto di energia, la escavazione di pozzi e gallerie, l'impiego di natanti ed aeromobili, la costruzione di edifici anche ad uso alberghiero e di strade.

Art. 2.

Le valute accettabili in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi, ai fini della legge, sono determinate dal Ministero del commercio con l'estero, d'intesa con quello del tesoro.

Art. 3.

Gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero, che intendano effettuare investimenti di capitali per beneficiare delle disposizioni dell'art. 1 della legge, devono darne comunicazione al Ministero del tesoro e fornire gli elementi idonei a stabilire se gli investimenti stessi siano destinati alla creazione di nuove imprese aventi le caratteristiche indicate allo art. 1 del presente regolamento ovvero all'ampliamento di analoghe imprese già esistenti.

Entro trenta giorni dalla avvenuta ricezione il Ministero del tesoro, sentiti i Ministeri direttamente competenti ed accertato che l'investimento oggetto della comunicazione ha i requisiti previsti dall'art. 1 del presente regolamento, dà atto all'investitore che tale comunicazione risponde ai requisiti stessi.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro, accertato a richiesta dell'interessato che l'investimento si sia tradotto nella creazione o nello ampliamento della prevista impresa produttiva, ne dà all'investitore conforme dichiarazione, entro novanta giorni.

Art. 5.

La cessione prevista dall'art. 3 della legge, quando si tratti di capitali investiti ai sensi dell'art. 1 della legge stessa, deve essere comunicata entro quindici giorni al Ministero del tesoro, tramite l'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 6.

In caso di cessione parziale o totale a favore di cittadini italiani residenti in Italia, delle imprese produttive previste dall'art. 1 della legge, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione, entro quindici giorni, al Ministero del tesoro, tramite l'Ufficio italiano dei cambi. Tale comunicazione deve essere accompagnata dai documenti comprovanti il realizzo effettuato.

Art. 7.

Le operazioni di indebitamento a medio e lungo termine e l'emissione di obbligazioni previste dall'art. 4 della legge devono essere comunicate, all'atto del loro compimento, al Ministero del tesoro.

Ai fini dell'osservanza delle condizioni previste per le operazioni di cui al primo comma, quando gli investimenti siano effettuati in imprese aventi la forma di società italiane con la partecipazione di cittadini italiani residenti in Italia, l'investitore dovrà fornire al Ministero del tesoro gli elementi necessari per stabilire il rapporto tra capitale straniero e quello complessivo della società.

Art. 8.

All'atto della importazione dei macchinari di cui all'art. 5 della legge, l'importatore è tenuto ad apporre sulla dichiarazione prescritta dall'art. 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1492, la specifica annotazione: « Trattasi di macchinari importati, quale investimento di capitale, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1956, n. 43 ».

Art. 9.

Le imposte dirette considerate nell'art. 8 della legge sono costituite dalle imposte, anche non erariali e relative addizionali, che si applicano ai redditi di ricchezza mobile, nonchè dall'imposta sulle società, accertate od accertabili, al nome dell'investitore in relazione ai capitali investiti in Italia dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1956.

Modificazione dell'orario di contrattazione delle valute estere presso le Borse valori di Milano e di Roma durante le ferie estive di Borsa 1956.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1956, recante modificazioni al calendario di Borsa per l'anno 1956, ed il successivo « Avviso di rettifica » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana numero 178 del 19 luglio 1956;

Visto l'art. 2 di detto decreto che stabilisce l'orario per la quotazione ufficiale di chiusura presso le Borse valori di Milano e di Roma delle valute estere durante le ferie estive di Borsa per l'anno 1956;

Considerate le particolari esigenze tecniche del mercato dei cambi per il mese di agosto con gli orari di funzionamento dei mercati esteri;

Decreta:

L'art. 2 del decreto Ministeriale 14 luglio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 176 del 17 luglio 1956, è modificato come segue:

« Durante le ferie estive per l'anno 1956 fissate dal precedente articolo, le Borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, con il seguente orario:

dalle ore 11 alle 11,30 nei giorni non festivi di sabato ed il 14 agosto, dalle ore 11,30 alle 12 in tutti gli altri giorni non festivi ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1956

Il Ministro: MEDICI

(3689)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1956.

Esportazione di pomidoro pelati con l'osservanza di un prezzo minimo di vendita.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le « attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero »;

Visto l'articolo unico della legge 1° luglio 1955, n. 566, concernente l'« interpretazione dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 »;

Visto l'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Considerato che l'esportazione dei pomidoro pelati assorbe due terzi circa della produzione totale nazionale, per cui le vendite all'estero hanno una particolare importanza dal punto di vista agricolo ed industriale;

Considerato altresì che la mancanza di una disciplina dei prezzi di vendita dei pomidoro pelati nei mercati esteri determina conseguenze negative con nocumento sia degli interessi dell'esportazione nazionale del settore che degli importatori stranieri;

Ritenuta la necessità di disciplinare la suddetta esportazione conserviera al fine di assicurare il regolare andamento dei prezzi, eliminando motivi di incertezza nei mercati esteri di collocamento;

Decreta:

Art. 1.

Fino al 31 luglio 1957 la esportazione verso tutte le destinazioni dei pomidoro pelati conservati in recipienti ermeticamente chiusi ed in altri recipienti (voci doganali ex 179 *a*2 e *b*2) è subordinata all'osservanza di un prezzo minimo di vendita.

Art. 2.

L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è incaricato di accertare la rispondenza del prezzo e della qualità dei pomidoro pelati in esportazione con quelli stabiliti dai listini di cui all'articolo seguente.

L'avvenuto accertamento con esito favorevole è attestato mediante apposito « visto » del predetto Istituto sulla denuncia-benestare bancario (Mod. A/Esport e Mod. UIC/Esport, per le compensazioni private) e sulla relativa fattura.

Art. 3.

I listini di esportazione dei pomidoro pelati indicano i prezzi minimi in rapporto ai requisiti relativi alla qualità, ai recipienti, ai formati, ai confezionamenti, agli imballaggi.

L'Istituto nazionale per il commercio estero formula i listini previsti dal presente articolo e stabilisce le modalità di applicazione, sentito il parere di un Comitato composto dei rappresentanti delle Amministrazioni, degli Enti e delle categorie interessate, presieduto dal presidente dell'ICE o da persona da lui delegata e nominata con delibera dello stesso presidente dell'ICE.

Art. 4.

I listini formulati dall'ICE in applicazione del secondo comma dell'art. 3 sono approvati dal Ministro per il commercio con l'estero sentito il Ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1956

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
COLOMBO

Il Ministro per l'industria ed il commercio
CORTESE

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

(3703)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 56, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Paltrinieri Carlo, residente nel comune di San Felice sul Panaro, distretto notarile di Modena, 4 settembre 1956;

Iaschi Francesco, residente nel comune di Bolzano, 6 settembre 1956;

Rivalta Augusto Rinaldo, residente nel comune di Ravenna, 23 settembre 1956.

(3655)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo ed espropriazione senza indennizzo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Puglia e Lucania

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 28 giugno 1956 (registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 266) è stato disposto, nei confronti della Ditta CATTANEO Maria fu Vincenzo, maritata Sammauro:

a) la rimozione del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 3016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953 (supplemento ordinario);

b) il trasferimento senza indennizzo, a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, Sezione speciale per la riforma fondiaria, dei predetti terreni (Ha. 14.87.36), ai sensi del penultimo comma dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 28 giugno 1956 (registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 265) è stato disposto, nei confronti della Ditta INCAMPO Giuseppe fu Giovanni:

a) la rimozione del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 14 maggio 1952, n. 489, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 120 del 24 maggio 1952 (supplemento ordinario);

b) il trasferimento senza indennizzo, a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, Sezione speciale per la riforma fondiaria, dei predetti terreni (Ha. 36.33.65), ai sensi del penultimo comma dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 28 giugno 1956 (registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 264) è stato disposto, nei confronti della Ditta RIZZI Amelia fu Michele:

a) la rimozione del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3676, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 del 20 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2);

b) il trasferimento senza indennizzo, a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, Sezione speciale per la riforma fondiaria, dei predetti terreni (Ha. 84.26.62), ai sensi del penultimo comma dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 28 giugno 1956 (registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 263) è stato disposto, nei confronti della Ditta VALERIO Maria-Concetta fu Ferruccio:

a) la rimozione del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1744, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 278 del 1° dicembre 1952 (supplemento ordinario);

b) il trasferimento senza indennizzo, a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, Sezione speciale per la riforma fondiaria, dei predetti terreni (Ha. 32.75.37), ai sensi del penultimo comma dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

c) il rimborso da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

(3567)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Organizzazione Pani, Azienda autotramviaria di Sassari.

Con decreto in data 26 aprile 1956 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato ai sensi del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, della legge 1° agosto 1941, n. 1063, lo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Organizzazione Pani, Azienda autotramviaria di Sassari.

(3589)

Scioglimento della Società cooperativa edile, con sede in Montalbano Jonico, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 luglio 1956, la Società cooperativa edile di Montalbano Jonico, costituita con atto in data 4 giugno 1949 del dott. Giovanni Battista Lazzazzera, notaio in Pisticci, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato il liquidatore nella persona del geometra Vincenzo Popolizio.

(3590)

Conferimento dei poteri dell'assemblea dei soci al commissario governativo della Cooperativa « Case C.N.A. D.E.P. », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 luglio 1956, si conferiscono all'ing. Vito Sparacio, commissario governativo della Società cooperativa « Case C.N.A.D.E.P. », con sede in Napoli, i poteri dell'assemblea dei soci per deliberare l'approvazione del bilancio sociale 1955.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(3421)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Bonifiche e ricostruzioni », con sede in San Pietro in Casale.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 luglio 1956, i poteri conferiti all'avv. Luigi Boschetti, commissario della Società cooperativa « Bonifiche e ricostruzioni », con sede in San Pietro in Casale, sono stati prorogati dal 30 giugno al 31 dicembre 1956.

(3499)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Mede, con sede in Mede Lomellina.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 luglio 1956, i poteri conferiti al dott. Gaetano Savino, commissario governativo della Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Mede, con sede in Mede Lomellina, sono stati prorogati al 31 dicembre 1956.

(3500)

Scioglimento della Società cooperativa « Filarmonica orchestrale teatrale G. Verdi », con sede in Cuasso al Monte, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 luglio 1956, la Società cooperativa « Filarmonica orchestrale teatrale G. Verdi », di Cuasso al Monte, Cavagnano e Borgnana in Cuasso al Monte, costituita con atto del notaio dott. Francesco Pedoja in data 16 luglio 1950, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il geometra Giuseppe Andreini.

(3544)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Caricatori di Rio Marina », con sede in Rio Marina, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 luglio 1956, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Caricatori di Rio Marina », con sede in Rio Marina, costituita con atto 2 dicembre 1946 del notaio Jacopo Broccardi, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Lupi.

(3545)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Latina

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6410 in data 30 giugno 1956, il sig. Domenico Ruggiero è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Latina.

(3704)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno demaniale lungo il torrente Verbone, in comune di Vallecrosia (Imperia).

Con decreto 23 gennaio 1956, n. 1797, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno demaniale sito lungo il torrente Verbone, in comune di Vallecrosia (Imperia), della superficie di mq. 670,98, segnato in catasto dello stesso Comune al foglio 2° di fronte ai mappali numeri 514, 515 e 516 ed indicato nella planimetria in data 23 settembre 1952, in scala 1:500, dell'Ufficio tecnico erariale di Imperia, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3607)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un appezzamento di terreno in destra del torrente Bisagno, in comune di Genova.

Con decreto 5 gennaio 1956, n. 697, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un appezzamento di terreno in destra del torrente Bisagno, in comune di Genova, della superficie di mq. 317, indicato nella planimetria 29 marzo 1951 in scala 1:500 dell'Ufficio del genio civile di Genova, che fa parte integrante dello stesso decreto.

(3609)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo il torrente Pagliaro, in comune di Trebisacce (Cosenza).

Con decreto 5 gennaio 1956, n. 952/1398, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo il torrente Pagliaro, in comune di Trebisacce (Cosenza), ricadente nel foglio di mappa 15 del comune di Trebisacce e facente parte della particella n. 31, zona avente la superficie di mq. 2761 ed indicata nella planimetria in scala 1:500 veduta il 30 dicembre 1953 dall'Ufficio tecnico erariale di Cosenza, che fa parte integrante dello stesso decreto.

(3610)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Gerli Ferdinando di Agostino, nato a Marciano (Arezzo) il 15 marzo 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Siena in data 19 gennaio 1937 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1936-1937.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Siena.

(3572)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Ruoli di anzianità del personale al 1° gennaio 1956.

Ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio, secondo la situazione al 1° gennaio 1956.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(3571)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 luglio 1956

1 dollaro USA	624,80
1 dollaro Can.	635,887
1 Fr. Sv. lib.	145,802
1 Kr. Dan.	90,345
1 Kr. Norv.	87,37
1 Kr. Sv.	121,21
1 Fol.	164,235
1 Fr. bel.	12,571
100 Fr. Fr.	178,245
1 Fr. Sv acc.	143,30
1 Lst.	1746,75
1 Marco ger.	149,65

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035	per uno scellino
Egitto	» 1794,55	per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 32.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 9 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Enna — Intestazione: Ferrara Salvatore Enrico fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 733.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59 — Data: 5 maggio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Santaguida Francesco di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1403 — Data: 4 settembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Rossi Antonio fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Capitale L. 9000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 301 — Data: 30 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Galassini Maria fu Paride — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 603 — Data: 4 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Casapinta Lidia fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: al portatore 21 — Capitale L. 5100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1334 — Data: 22 novembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Barresi Giovanni fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data: 3 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione: Folchini Cesare fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26609-10-11 — Data: 7 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Giornetti Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 365 — Data: 17 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Gentile Domenico fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 2000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 giugno 1956

(3208) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	229872	3.500 —	Valle *Maria* di Francesco moglie di Bemmert Emilio, dom. in Torino, vincolata per dote.	Valle *Dora Maria* di Francesco, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	209434	3.000 —	Carnevale *Mario* fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre D'Amato Gelsomina di Gaetano vedova Carnevale, dom. a Napoli.	Carnevale *Antonio* fu *Mario*, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	644435	1.400 —	*Mazzini* Domenico fu Angelo, dom. a Cogorno (Genova), ipotecato.	*Mazzino* Domenico fu Angelo, ecc., come contro.
Id.	464598	280 —	*Mazzini* Domenico fu Angelo, dom. a Cogorno (Genova).	*Mazzino* Domenico fu Angelo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	598481	1.715 —	Paoletti *Enrichetta*, Tomaso, Enrico, Teresa, Giovanna, Anita e Caterina fu Antonio, dom. a Genova-Bolzaneto, eredi indivisi di Paoletti Antonio fu Giovanni, con usufrutto vitalizio a Paoletti *Enrichetta* fu Antonio, dom. a Genova-Bolzaneto.	Paoletti *Maria-Giovanna-Enrichetta*, Tomaso, Enrico, Teresa, Giovanna, Anita e Caterina fu Antonio, dom. a Genova-Bolzaneto, eredi indivisi di Paoletti Antonio fu Giovanni, con usufrutto vitalizio a Paoletti *Maria-Giovanna-Enrichetta* fu Antonio.
P. Ric. 3,50 %	2132	1.295 —	*Pacifico Orietta di Astrologo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.	*Astrologo Orietta di Pacifico*, minore, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1949) Serie E	50	700 —	Lodoli Gian Franco di *Gian Carlo* fu Tersite, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, con usufrutto a Lodoli *Gian Carlo* fu Tersite.	Lodoli Gian Franco di *Carlo Giannetto* fu Tersite, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, con usufrutto a Lodoli *Carlo Giannetto* fu Tersite.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911 n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(3207) Roma, addì 30 giugno 1956 *Il direttore generale*: SCIPIONE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli per l'ammissione a corsi di pilotaggio aereo di duecento allievi ufficiali piloti di complemento e cinquanta allievi sergenti piloti a ferma volontaria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modifiche;
Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 25 luglio 1941, n. 1136;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 976;
Visto la legge 18 dicembre 1952, n. 3098;
Visto il decreto Presidenziale 24 aprile 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione a corsi di pilotaggio aereo di:

a) duecento allievi ufficiali piloti di complemento;
b) cinquanta allievi sergenti piloti a ferma volontaria.

Art. 2.

Potranno essere ammessi ai corsi predetti i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 23° alla data del presente bando, se aspiranti all'arruolamento in qualità di allievi ufficiali; abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 20° alla data del presente bando, se aspiranti all'arruolamento in qualità di allievi sergenti;

c) siano dotati della idoneità fisica, dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano e della idoneità somatico-funzionale quali ufficiali di complemento o sottufficiali a ferma volontaria dell'Aeronautica militare;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva;

e) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da una scuola statale e pareggiata:

1) se aspiranti ai posti di allievo ufficiale:
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di maturità artistica;
diploma di abilitazione, rilasciato da qualsiasi sezione di istituto tecnico;
diploma di abilitazione magistrale;

2) se aspiranti ai posti di allievo sergente:
diploma di licenza di scuola media inferiore o della licenza di avviamento professionale (triennale) o di altri titoli di studio equipollenti.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati. A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - Sezione autonoma concorsi - Roma, la domanda in carta legale da L. 200 (anche in caso di povertà del concorrente) non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio posseduto;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere la ferma ordinaria di leva di diciotto mesi, decorrente dal giorno dell'invio al corso di pilotaggio militare, con rinuncia esplicita a qualsiasi titolo a ferma minore od a congedo anticipato, esistente o che possa sorgere durante la prestazione del servizio militare, impegnandosi inoltre a compiere almeno sei mesi di servizio quale pilota militare presso un reparto di impiego dell'Aeronautica militare, col grado di sottotenente o sergente pilota.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - Sezione autonoma concorsi Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare nell'Aeronautica militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui alla lettera *e)* dell'art. 2 in originale ovvero in copia notarile debitamente legalizzata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'istituto e vistato dal Provveditore agli studi, ovvero copia notarile di detto certificato nella quale dovrà risultare anche il visto del Provveditore agli studi, debitamente legalizzata; le suddette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2 del presente bando; titoli di studio superiori saranno considerati elementi di preferenza.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nelle materie di esame;

2) ogni altro titolo, certificato o brevetto comprovante particolari attitudini e specializzazioni nel campo aeronautico, ovvero che diano diritto alle preferenze di cui al successivo art. 6, oppure titoli di studio superiori a quello richiesto.

Coloro che siano in possesso di un brevetto di pilotaggio o che stiano conseguendolo, dovranno presentare dichiarazione in tal senso, rilasciata dal competente Aero Club, con specifica delle ore di volo effettuate;

3) per gli iscritti alla leva di mare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina;

4) due copie di una stessa fotografia recente (mezzo busto, senza copricapo, su fondo chiaro, formato cm. 4 x 6, non montate su cartoncino) con firma leggibile (nome e cognome) in basso, di pugno dell'interessato; una sola delle due copie dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 200 ed autenticata da un notaio o dal sindaco, debitamente legalizzata.

Art. 4.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale e insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre amministrazioni.

Il Ministero, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati ed in qualunque momento, si riserva la facoltà di escludere dal concorso o di prosciogliere dal corso coloro che non ritenesse opportuno ammettere a far parte dell'Aeronautica militare.

Art. 5.

Gli aspiranti saranno convocati con «lettera foglio di viaggio» alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno in 3ª classe a tariffa militare, senza diritto al rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento dei requisiti psicofisiologici e di idoneità somatico-funzionale di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, graduati nelle tre categorie di 1ª «ottimo», 2ª «buono», 3ª «sufficiente».

Contro l'esito dei predetti accertamenti sanitari non è ammesso appello.

Art. 6.

Le graduatorie distinte per allievi ufficiali ed allievi sottufficiali piloti, verranno formate da apposita Commissione. Il decreto Ministeriale concernente la istituzione, composizione e nomina della predetta commissione, verrà emanato di concerto con il Ministro per il tesoro.

Avranno la precedenza assoluta coloro che posseggano il brevetto civile di pilota d'aeroplano e coloro che abbiano compiuto almeno 10 ore di volo in qualità di allievo pilota.

Successivamente seguiranno nell'ordine di graduatoria i concorrenti che abbiano ottenuto la migliore classifica nella visita psicofisiologica effettuata presso gli Istituti medico-legali dell'aeronautica.

A parità di classifica ottenuta nella predetta visita psicofisiologica, la graduatoria sarà formata tenendo conto:

a) della media dei voti riportati nel titolo di studio;

b) dei titoli di cui al capoverso 2 dell'art. 3 del presente bando, secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente fissati dalla commissione.

A parità di merito sarà data la preferenza nell'ordine ai candidati più giovani di età, a coloro che posseggano il brevetto di pilota di aliante, ai figli dei caduti ed invalidi dell'Aeronautica militare, agli orfani di guerra ed ai figli di invalidi di guerra, agli orfani di militari e funzionari civili dell'Amministrazione aeronautica, agli orfani di militari e funzionari civili delle altre Forze armate, ai figli di militari ed impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale, debitamente legalizzati o vidimati:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati «abile arruolato», dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte marche da bollo da L. 200 su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati «abile arruolato», dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

5) atto di assenso all'arruolamento in qualità di allievo ufficiale o allievo sergente pilota, redatto dal sindaco secondo i modelli di cui al regolamento sul reclutamento dell'Esercito — per i candidati minorenni alla data di scadenza del presente concorso — a firma del padre o, in mancanza di questi, della madre, o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore espressamente autorizzato.

Qualora il candidato si trovi nella impossibilità di presentare il suddetto documento, dovrà esibire dichiarazione in tal senso a firma del sindaco.

Se il giovane è già emancipato dovrà presentare l'atto di assenso del curatore.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non è necessaria la legalizzazione dei documenti rilasciati dalle autorità amministrative del comune di Roma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 8.

Gli ammessi al corso di cui al presente bando saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento e avieri allievi sergenti piloti a ferma volontaria ed i viaggi relativi, saranno a carico dell'amministrazione.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota militare sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero.

Gli ammessi al corso di pilotaggio aereo affluiranno alle scuole di pilotaggio militare, a scaglioni, in numero da stabilirsi di volta in volta, in diversi periodi di tempo, in relazione al numero dei posti disponibili presso le scuole stesse, con precedenza per gli elementi che verranno scelti dal Ministero secondo criteri tecnici.

Durante i corsi di pilotaggio e fino a termine della ferma di leva non è consentito il passaggio alla categoria allievi ufficiali per coloro che abbiano iniziato il corso come allievi sottufficiali.

Al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano, gli allievi saranno promossi rispettivamente al grado di sergente se allievi ufficiali e al grado di primo aviere se allievi sottufficiali.

Al termine del corso di pilotaggio agli allievi che avranno compiuto le prove prescritte per il conseguimento del brevetto di pilota militare, nonchè superati gli esami teorici, se giudicati idonei, verrà conferita la nomina a pilota militare e immediatamente dopo, se allievi ufficiali la nomina a sottotenente di complemento dell'A.A.r.n., se allievi sottufficiali il grado di sergente a ferma volontaria e con tale grado completeranno gli obblighi di servizio assunti come da impegno di cui al precedente art. 3.

Art. 9.

Il Ministero, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha la facoltà di dimettere dal corso gli allievi che dimostrino mancanza di attitudine al pilotaggio, e che per ragioni fisiche o per deficienza di qualità militari non diano affidamento di poter adempiere alle funzioni di ufficiale o sottufficiale pilota.

I dimessi cesseranno quindi dalla qualità di allievi ufficiali e di allievi sergenti piloti ed espleteranno la ferma nel ruolo servizi — categoria governo — dell'Aeronautica militare con il grado raggiunto. I medesimi, qualora non siano stati prosciolti per motivi disciplinari o per deficienti qualità militari potranno partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ad altri concorsi per allievi ufficiali di complemento o per allievi specialisti dell'Aeronautica militare.

Qualora invece i dimessi intendessero partecipare a concorsi per allievi ufficiali o per allievi sottufficiali o allievi specializzati di altre Forze armate potranno, a loro domanda, ed a giudizio insindacabile del Ministero della difesa-Aeronautica, previa rinuncia al grado raggiunto, essere messi a disposizione del Distretto militare o Capitaneria di porto di appartenenza.

Art. 10.

Gli allievi ufficiali e sottufficiali incorporati in base al presente bando hanno l'obbligo di compiere un periodo minimo di sei mesi in qualità di sottotenente o sergente pilota

presso un reparto d'impiego dell'Aeronautica militare. Tale periodo di permanenza dovrà essere compiuto anche se gli allievi conseguiranno il brevetto di pilota militare dopo il diciottesimo mese dalla incorporazione.

Art. 11.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, al momento in cui i sottotenenti piloti di complemento, reclutati in base al presente bando, dovrebbero essere congedati, ha la facoltà di trattenere in servizio coloro che ne abbiano inoltrato domanda.

Qualora i predetti vengano a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

Il Ministero della difesa-Aeronautica ha la facoltà, al momento in cui i sergenti piloti militari, reclutati in base al presente bando dovrebbero essere congedati, di scegliere fra coloro che abbiano inoltrato domanda, con le modalità e nel numero da stabilire in relazione alle esigenze di servizio, gli elementi che per spiccate qualità militari, fisiche, intellettuali e per attitudine al volo siano ritenuti maggiormente idonei a proseguire il servizio ai fini dell'ammissione al servizio permanente.

Art. 12.

I sottotenenti di complemento ed i sergenti reclutati in base al presente concorso, con l'invio in congedo illimitato passeranno a far parte della forza in congedo dell'Aeronautica militare, e saranno soggetti all'obbligo dell'allenamento ed addestramento periodici secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

Le domande dei militari di truppa in servizio di leva nell'Aeronautica militare, che aspirino ad essere ammessi al corso di pilotaggio di cui al presente bando, che non siano stati dimessi da precedenti corsi e siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 2, dovranno essere trasmesse per via gerarchica entro il termine ed all'indirizzo di cui all'art. 3.

Le autorità gerarchiche dovranno esprimere sulla domanda motivato parere.

La domanda, redatta sulla base del predetto art. 3, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a contrarre la nuova ferma di mesi 18 con decorrenza dalla data di inizio del corso di pilotaggio, riconoscendo al Ministero la facoltà di aumentare tale ferma come previsto dal precedente art. 10.

I militari di truppa che rivestono un grado, dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado stesso e nell'anzianità qualora vengano, per qualunque motivo, esonerati dal corso ovvero risultino non idonei agli esami.

I Comandi di reparto presso i quali i militari si trovano in servizio sono autorizzati, qualora nel frattempo i militari stessi acquistino titolo all'invio in congedo, a trattenerli alle armi in attesa dell'esito della domanda.

Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria, sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) del precedente art. 7. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al 3° capoverso del presente articolo; il tempo trascorso in qualità di allievi non sarà però computato ai fini della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1956

p. *Il Ministro*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1956
Registro n. 23 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 332. — RAPISARDA

Modello di domanda
Carta da bollo da L. 200

Al Ministero della difesa-Aeronautica
Direzione generale personale militare
Sezione autonoma concorsi - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . abitante a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali piloti di complemento (oppure per allievi sergenti piloti a ferma volontaria) (2).

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Istituto o la Scuola . . . . di . . . . nell'anno . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Io sottoscritto, in caso di esito favorevole del concorso, mi obbligo a compiere la ferma di mesi diciotto a decorrere dal giorno dell'invio al corso militare di pilotaggio, ed a rinunciare a qualsiasi titolo di ammissione a ferma minore di quella ordinaria di leva o ad altro beneficio di riduzione della ferma che possa comunque sorgere durante la prestazione del servizio. Mi obbligo altresì a compiere un periodo minimo di sei mesi in qualità di (6) . . . . presso un reparto d'impiego dell'Aeronautica militare.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
Ecc.

. . . ., li . . . . (data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (7): . . . .

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Allievo ufficiale o allievo sergente a seconda del titolo di studio posseduto.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che le ha emanate.

(5) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In particolare, l'aspirante dovrà precisare se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

I militari dell'Aeronautica militare dovranno impegnarsi a compiere diciotto mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestano un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

(6) Sottotenente ovvero sergente a seconda del concorso cui ha partecipato.

(7) Firma del segretario comunale del Comune di residenza, o di un notaio, o del comandante di Corpo se il candidato trovisi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(3616)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale di merito dei candidati del concorso a dieci posti di volontario nel ruolo del personale di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli uffici finanziari della Regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 30 agosto 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 ottobre 1955, con il quale sono stati banditi concorsi per esami nei ruoli di gruppo *A* e *B* dell'Amministrazione finanziaria per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli uffici della Regione Trentino-Alto Adige ed, in particolare, all'allegato n. 2 un concorso per dieci posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 4 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti addì 16 maggio 1956, reg. n. 11 Finanze, foglio n. 27, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visti gli atti della predetta Commissione e riscontrata la regolarità delle prove di esame;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati del concorso a dieci posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, indetto con decreto Ministeriale 30 agosto 1955;

1) Felicetti Nicolina: media voti prove scritte 7,600; media voti prova orale 7,000; votazione complessiva 14,600;

2) Masotto Giuseppe: media voti prove scritte 7,525; media voti prova orale 6,250; votazione complessiva 13,775;

3) Pandini Luciano: media voti prove scritte 7,3125; media voti prova orale 6,0075; votazione complessiva 13,320;

4) Pruneri Sandra: media voti prove scritte 7,000; media voti prova orale 6,000; votazione complessiva 13,000.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori nell'ordine appresso indicato e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina all'impiego, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, i seguenti candidati:

1) Felicetti Nicolina; 2) Masotto Giuseppe; 3) Pandini Luciano; 4) Pruneri Sandra.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1956
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 2. — BENNATI

(3648)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a trenta posti di ispettore aggiunto di 4ª classe in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 10 ottobre 1955.

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1956, registro n. 10, Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 310, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a trenta posti di ispettore aggiunto di 4ª classe (grado 11°, gruppo *B*) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Ritenuto che l'ispettore superiore dott. Alfredo Fragomeni, componente la Commissione di cui sopra, è impossibilitato a prendere parte ai lavori della Commissione stessa e che si rende necessario procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Tommaso Antonio Rivellini — Ispettore generale (grado 5°, gruppo *A*) del ruolo dell'Amministrazione centrale — è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trenta posti di ispettore aggiunto di 4ª classe (grado 11, gruppo *B*) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 10 ottobre 1955, in sostituzione dell'ispettore superiore dott. Alfredo Fragomeni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1956
Registro n. 11, Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 334

(3617)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Richiamato il proprio decreto n. 46753-*Bis*, in data 5 aprile 1956, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria le condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Preso atto della lettera in data 10 luglio 1956, con la quale il dott. Gallingani Hermes, vincitore della condotta medica di Busana, ha rinunciato al posto attribuitogli;

Ritenuto necessario attribuire la predetta condotta rimasta vacante al candidato che segue in graduatoria, tenendo presenti le preferenze indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Paderna Angelo è dichiarato vincitore della condotta medica di Busana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 17 luglio 1956

Il prefetto: NICOSIA

(3628)

PREFETTURA DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1953 e al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio precedente decreto n. 5864 del 20 gennaio 1954, col quale veniva indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Visto che la Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità n. 340.2.45/7410 del 23 marzo 1955, non è in grado di regolarmente funzionare per il trasferimento in altra sede del vice prefetto dott. Pasquale Suriano, presidente, e per le dimissioni del componente prof. Giovanni Mantovani;

Considerato che con decreto n. 42943 - Div. 3ª san. dell'11 giugno 1955, è stato indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di ricostituire la Commissione giudicatrice per i posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1953, la quale sia anche competente a giudicare del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1954;
Visto l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli articoli 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le terne proposte dai Comuni interessati, tenute presenti le designazioni a suo tempo fatte pervenire dall'Ordine professionale;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1953, e al 30 novembre 1954, è costituita come segue:

Presidente:

Ricceri dott. Salvatore, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Sorce dott. Giovanni, veterinario provinciale;
Montemagno prof. Francesco, docente in clinica medica veterinaria;
Casarosa prof. Lisimaco, docente in anatomia patologica;
Ayello dott. Vincenzo, veterinario condotto per il concorso ai posti vacanti al 30 novembre 1953;
Randazzo dott. Antonino, veterinario condotto per il concorso ai posti vacanti al 30 novembre 1954.

Segretario:

D'Amico dott. Giovanni Battista, funzionario del Ministero dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Messina.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana », all'albo della Prefettura nei modi e termini di legge.

Messina, addì 5 luglio 1956

Il prefetto: Russo

(3505)

PREFETTURA DI TARANTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 11983 in data 23 aprile 1956, col quale il dott. Scardino Walter fu Agostino, veniva nominato titolare della condotta medica del comune di Avetrana;
Vista la deliberazione della giunta municipale di Avetrana in data 24 maggio 1956, n. 74, con la quale il predetto dottore Scardino veniva nominato medico condotto in esperimento, con invito a prendere servizio nel termine di giorni 15;
Vista la comunicazione fatta dal sindaco di Avetrana, con la quale è stato segnalato che il dott. Scardino non ha preso servizio entro il termine assegnato;
Considerato che il dott. Pesare Giovanni di Raffaele, candidato che segue nella graduatoria il rinunziatario, all'uopo invitato, ha dichiarato in data 22 giugno scorso di accettare la nomina a medico condotto di Avetrana;
Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pesare Giovanni di Raffaele è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Avetrana, bandito con decreto prefettizio n. 20, del 5 gennaio 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del comune di Avetrana.

Taranto, addì 7 luglio 1956

Il prefetto: D'Aiuto

(3627)

PREFETTURA DI SASSARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i propri decreti numeri 45228/1, 16627 e 19956, Sanità, rispettivamente in data 10 dicembre 1955, 30 aprile e 23 maggio 1956, con i quali venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di condotta medica, vacanti alla data del 30 novembre 1951;
Considerato che a seguito della rinuncia degli aventi diritto si sono rese vacanti le condotte mediche di Buddusò (fraz. Padru) e Laerru;
Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte ai concorrenti che vi hanno diritto, secondo la indicazione preferenziale apposta nelle rispettive domande di ammissione al concorso;
Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 45228, del 10 dicembre 1955;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai medici sottoelencati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Canalis dott. Alberto: Buddusò (frazione di Padru);
2) Moro dott. Pietro: Laerru.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino della Regione sarda » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 7 luglio 1956

Il Prefetto

(3626)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.